

NOTA

Accordo sul Trattamento dei RAEE del 13 aprile 2016

a) Accredитamento

Come per la precedente intesa siglata il 12 maggio 2008, l'Accordo siglato il 13 aprile 2016 obbliga i Sistemi Collettivi, ai fini del trattamento dei RAEE di loro competenza, a rivolgersi ai soli impianti accreditati. Tale accreditamento sarà accertato da auditor terzi, formati e coordinati dal CdC RAEE, che verificheranno la rispondenza ai requisiti previsti dall'Accordo e dall'allegato tecnico, e a cui il CdC rilascerà le credenziali specifiche di accesso al proprio sistema informativo per la gestione degli accreditamenti, il quale dovrà avvenire in conformità al Regolamento operativo.

L'accreditamento ha durata da uno a tre anni a seconda dei requisiti di cui sono in possesso i singoli impianti (autorizzazione in regime ordinario o semplificato, possesso o meno di certificazioni ISO/EMAS). Esso riguarda il singolo raggruppamento (di cui all'Allegato al Decreto 25 settembre 2007, n. 185) o parte di esso, all'interno di un certo impianto. E' possibile richiedere un accreditamento parziale solamente nel caso di RAEE non pericolosi, per la fase di messa in sicurezza, cui deve seguire obbligatoriamente l'avvio dei RAEE ad impianti accreditati. I costi degli audit sono a carico degli impianti che fanno richiesta di accreditamento.

I soggetti accreditati sulla base del precedente Accordo per il trattamento conservano l'accreditamento per un periodo di sei mesi, tuttavia entro tale scadenza essi sono tenuti a richiedere il processo di accreditamento in conformità al nuovo Accordo, che deve concludersi entro i successivi 12 mesi. Gli impianti che sono stati certificati sulla base della metodologia WEEELABEX a partire dal 13 maggio 2015 fino al 13 maggio 2016, si intendono accreditati. Fino al 13 maggio 2018, l'accreditamento per i raggruppamenti R1 e R3 può essere sostituito dalla certificazione WEELABEX.

b) Gestione dell'Accordo

Per la gestione dell'Accordo sono stati istituiti un **Comitato paritetico** e un **Tavolo Tecnico**, formati ognuno da 8 membri di cui 4 in rappresentanza del CdC RAEE e altri 4 in rappresentanza delle Associazioni degli impianti di trattamento firmatarie dell'Accordo. Il Comitato avrà il compito di:

- vigilare sull'applicazione dell'Accordo, in particolare della specifica tecnica, valutando eventuali modifiche da adottare;
- deliberare in merito all'applicazione delle sanzioni previste nell'Accordo;
- determinare in base all'attività di selezione svolta dal CdC RAEE, gli Organismi incaricati di accreditare gli impianti;
- definire un regolamento operativo a cui il sistema degli accreditamenti si riferisce per la gestione degli stati degli stessi;
- esaminare le osservazioni degli auditor e del CdC RAEE stabilendo casistiche standard per i tempi in cui l'impianto deve rimuovere le eventuali non conformità segnalate;

- ricevere e valutare tutte le segnalazioni provenienti dai soggetti firmatari dell'Accordo inerenti l'applicazione dello stesso;
- definire i criteri di costruzione di un database dei valori delle materie prime che il CdC RAEE dovrà mantenere aggiornato; a tale database dovranno obbligatoriamente riferirsi eventuali meccanismi di indicizzazione dei prezzi dei servizi del trattamento dei RAEE inseriti dai Sistemi Collettivi nei loro contratti;
- riunirsi periodicamente, ed almeno due volte all'anno, per esaminare lo stato di funzionamento del sistema degli accreditamenti.

Al Tavolo Tecnico invece spetterà il ruolo di definire e mantenere aggiornati tutti i riferimenti allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione normativa; in particolare avrà il compito, assistendo il Comitato, di monitorare per ciascun raggruppamento l'andamento delle quotazioni delle materie di risulta derivanti dal trattamento dei RAEE, in particolare delle plastiche e di altre materie di risulta che non abbiano specifici riferimenti in listini di borsa o mercuriali ufficiali delle CCIAA, basandosi sui dati forniti dagli impianti al CdC RAEE in forma riservata. Gli indici così individuati renderanno possibile agli impianti di trattamento la negoziazione di contratti indicizzati alla variazione dei principali materiali di risulta.

Il Centro di coordinamento viene investito di importanti compiti ai fini del coordinamento del sistema, per conseguire una maggiore efficacia ed uniformità nell'implementazione dello standard tecnico e della relativa checklist. A tal fine, esso ha tra l'altro il compito di controllare le condizioni dell'accreditamento, tramite verifiche a campione sugli impianti iscritti alla lista dei soggetti accreditati, pubblicata sul portale del CdC; segnalare al Comitato di gestione eventuali anomalie al fine dell'applicazione delle sanzioni e dell'eventuale sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati, nonché eventuali comportamenti scorretti degli auditor ai fini della esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare l'accreditamento; selezionare e coordinare gli Organismi incaricati di accreditare gli impianti (in un numero massimo di tre); istruire e formare il personale incaricato di effettuare le verifiche presso gli impianti e gli auditor sulla base della specifica tecnica e della relativa checklist; vigilare sul rispetto, da parte dei Sistemi Collettivi e dei fornitori degli stessi, dei requisiti minimi dei rapporti contrattuali stabiliti dall'art. 12 dell'Accordo (v. paragrafo seguente).

L'intesa prevede inoltre che il Centro di Coordinamento RAEE implementi ulteriormente il proprio portale per mettere a disposizione servizi dedicati agli impianti accreditati. Questi ultimi forniranno annualmente al Centro di Coordinamento RAEE i dati percentuali su base statistica relativi alla composizione di ciascun raggruppamento secondo le categorie di cui agli allegati I e III del D.Lgs. 49/2014, funzionali alla dichiarazione resa dallo Stato italiano alla Comunità Europea. Sono inoltre previste clausole a tutela della riservatezza dei rapporti di carattere commerciale e industriale.

c) Requisiti minimi dei contratti

L'art. 12 prevede un insieme di criteri minimi di riferimento cui i Sistemi Collettivi e gli Impianti di trattamento dovranno attenersi per la regolazione dei rapporti contrattuali, fermo restando che la disciplina dei singoli aspetti economici rimane in capo ai contraenti. In particolare la richiesta di offerta dovrà essere elaborata in modo tale da contenere almeno i seguenti elementi:

- a) Descrizione dei servizi di trattamento e delle relative obbligazioni;
- b) Quantitativi e raggruppamenti di rifiuti oggetto della richiesta di offerta;
- c) Scadenza di presentazione dell'offerta.

Invece il contratto stipulato tra i Sistemi Collettivi ed i fornitori dei servizi di trattamento dovrà almeno contenere:

- a) Oggetto del contratto;

- b) Riferimento al presente Accordo;
- c) Obblighi dei contraenti;
- d) Termini di pagamento;
- e) Sanzioni in caso di inadempienza e interessi di mora in caso di mancato pagamento;
- f) Prescrizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- g) Limiti di fornitura;
- h) Durata contrattuale minima;
- i) Sottoscrizione del contratto;
- j) Termini e modalità di risoluzione del contratto.

d) Specifica tecnica

La Specifica Tecnica, allegata all'Accordo e di cui è parte integrante, contiene i requisiti tecnici e organizzativi che gli impianti di trattamento devono possedere al fine di poter conseguire l'accreditamento nonché le modalità con cui gli enti terzi dovranno condurre l'audit. In particolare la specifica tecnica risulta suddivisa in due parti:

- **Parte I – Requisiti Generali.**

Questa contiene 5 paragrafi relativi a “*Termini e definizioni*”, “*Conformazione generale di un impianto di trattamento*”, “*Requisiti amministrativi e organizzativi*”, “*Requisiti tecnici*” e “*Obiettivi di recupero minimi di cui all'allegato V del D.Lgs. 49/2014*”. La parte I è completata da una serie di allegati che fanno riferimento alle tematiche trattate nel quarto paragrafo “*Requisiti tecnici*”:

- Allegato A – Linee Guida per la messa in sicurezza, fa riferimento al paragrafo 4.3 “*Messa in sicurezza*” e fornisce ulteriori informazioni sulle sostanze e i componenti pericolosi, la loro rimozione dai RAEE con modalità manuali o meccaniche.
- Allegato B – Monitoraggio della messa in sicurezza, è relativo al paragrafo 4.4 “*Monitoraggio della messa in sicurezza*” e stabilisce le regole relative al monitoraggio delle prestazioni della messa in sicurezza.
- Allegato C – Requisiti relativi ai lotti, fa riferimento al paragrafo 4.6, “*Riciclo e recupero*” e contiene i requisiti e i presupposti per la pianificazione, preparazione, esecuzione e valutazione di un lotto.
- Allegato D – Determinazione dei tassi di riciclo e recupero, riguarda il paragrafo 4.6 “*Riciclo e recupero*” e stabilisce le regole per la determinazione ed il calcolo dei tassi di riciclo e recupero basati sul lotto o sui risultati annuali.
- Allegato E – Specifica Tecnica per la messa in sicurezza, dove si individuano una serie di metodologie per verificare l'efficacia delle operazioni di messa in sicurezza.

- **Parte II – Requisiti specifici.**

Questa parte è organizzata con una serie di schede contenenti i requisiti specifici per il trattamento (suddivisi in amministrativi e organizzativi, ambientali e tecnici, nonché una serie ulteriore di termini e definizioni) delle seguenti tipologie di RAEE:

- Requisiti specifici per il trattamento di **apparecchiature con schermo CRT**;
- Requisiti specifici per il trattamento di **monitor a schermo piatto**;
- Requisiti specifici per il trattamento di **lampade**;
- Requisiti specifici per il trattamento di **apparecchiature di scambio termico**.